

DELIBERAZIONE 9 maggio 2011, n. 339

“Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” - Disposizioni dal primo giugno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 117 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale;

Visto l'art. 18 della L. 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) che stabilisce i principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28 gennaio 2005 e confermata la competenza esclusiva regionale in materia di tirocini;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di cui all'art. 31 della L.R. 32/2002, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93 del 26 settembre 2006, che richiama la scelta della Regione Toscana di favorire, nell'ambito del sistema regionale dell'orientamento, l'integrazione tra formazione e lavoro attraverso strumenti quali “lo stage in azienda, tirocini di orientamento che permettano un'alternanza tra il mondo della formazione e quello del lavoro e garantendo un trasferimento di competenze”;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla “Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti” che invita gli Stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei giovani da parte dei datori di lavoro che sembrano utilizzare con maggiore frequenza l'apprendistato e il tirocinio per sostituire l'impiego regolare ed esorta gli Stati membri a elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico;

Visto l'accordo del 27 ottobre 2010 raggiunto tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome volto a rilanciare i contratti di apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con il quale le parti hanno convenuto di avviare un tavolo tripartito “per la definizione di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzare le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato”;

Considerato che la Regione Toscana nell'ambito del progetto “Giovani Si” ha previsto uno specifico intervento sui tirocini formativi mirato ad eliminare l'uso distorto degli stessi, a garantire i diritti dei tirocinanti e un contributo regionale nel caso di erogazione di una borsa di studio a titolo di rimborso spese;

Considerato che il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza formativa per arricchire il proprio curriculum sia di favorire la possibile successiva costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante;

Considerato necessario garantire il più ampio e corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento in quanto la formazione acquisita e l'orientamento al lavoro permettono ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo;

Ritenuto che dalle disposizioni previste dalla presente delibera sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo, e quindi la presente delibera è limitata ai tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l'Impiego, prevista dal comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 1.10.1996 n. 510, convertito in L. 28.11.1996 n. 608;

Preso atto del “Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali regionali per l'attivazione di tirocini e stage di qualità in Regione Toscana”, sottoscritto in data 29 aprile 2011, con il quale le parti hanno concordato di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale di occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro e di avviare una fase di sperimentazione secondo le disposizioni previste dalla “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” a partire dal primo giugno 2011, in attesa di disciplinare con un'apposita legge regionale la materia dei tirocini formativi e di orientamento;

Ritenuto di approvare la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana” (All. “A”), recante le disposizioni per attivare un tirocinio formativo e di orientamento nella Regione Toscana;

Ritenuto necessario che i nuovi tirocini siano attivati secondo le disposizioni previste dalla “Carta” utilizzando lo schema di convenzione e l'allegato progetto formativo, allegati al presente atto sotto le lettere “B” e “C”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita nelle sedute del 27 aprile 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione (C.T.D.) nella seduta del 5 maggio 2011;

A voti unanimi

DELIBERA

1. dal primo giugno 2011 i tirocini e gli stage, di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana", allegata al presente atto sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. le disposizioni della "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana":

a. si applicano agli stage/tirocini finalizzati a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante;

b. non si applicano agli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale né ai soggetti che svolgono periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo;

c. si applicano agli stage/tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l'impiego, prevista dal comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 1.10.1996 n. 510, convertito in L. 28.11.1996 n. 608;

3. i nuovi tirocini sono attivati secondo le disposizioni previste dalla "Carta" utilizzando lo schema di convenzione e l'allegato progetto formativo, allegati al presente atto sotto le lettere "B" e "C", parti integranti e sostanziali della presente delibera;

4. per i tirocini attivati dal primo giugno 2011 da soggetti privati, è erogato un contributo per il rimborso della borsa di studio ed un contributo per le assunzioni dei tirocinanti a tempo indeterminato, nelle misure previste dalla "Carta" a carico della Regione Toscana;

5. i tirocini in corso alla data del primo giugno 2011 continuano ad essere regolati fino alla loro conclusione dalle disposizioni antecedenti alla presente delibera;

6. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze l'adozione degli atti conseguenti:

a) per l'attivazione delle misure finanziarie utilizzando, fino ad un massimo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'anno 2011, le risorse della UPB 6.1.5 "Attuazione programma Fondo Sociale Europeo - Spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità ed in particolare prenotando le relative risorse secondo la seguente articolazione per capitolo del bilancio 2011:

- capitoli 61362, 61363, 61351 per un importo complessivo di Euro 1.900.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno ai relativi capitoli 61480, 61479 e 61478 (rispettivamente: E. 894.900,00 E. 790.020,00 e E. 215.080,00);

- capitoli 61403, 61404, 61405 per un importo complessivo di Euro 3.800.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno ai relativi capitoli 61480, 61479 e 61478 (rispettivamente: E. 1.789.800,00 E. 1.580.040,00 e E. 430.160,00);

- capitoli 61397, 61398, 61399 per un importo complessivo di Euro 2.300.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno a capitoli di nuova istituzione (rispettivamente: E. 1.083.300,00 E. 956.340,00 e E. 260.360,00);

- capitoli 61359, 61360, 61361 per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00, dando atto che risulta in corso di predisposizione apposita variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa, con storno a capitoli di nuova istituzione (rispettivamente: E. 942.000,00 E. 831.600,00 e E. 226.400,00);

b) per la definizione delle modalità di accesso ai contributi mediante un bando aperto che tenga conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. di subordinare l'assunzione dei successivi impegni di spesa all'esecutività delle variazioni di bilancio di cui al punto precedente lett. a).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

All. A**CARTA DEI TIROCINI E STAGE DI QUALITA' IN REGIONE TOSCANA**

Definizione di tirocinio
<p>Ai fini della presente Carta di qualità il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante. Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo.</p> <p>Da tale carta sono esclusi gli stage/tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale, entrambi non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo.</p> <p>Sono invece inclusi i tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione obbligatoria ai Centri per l'impiego.</p>
Soggetti promotori
<p>Centri per l'impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università.</p>
Modalità di attivazione
<p>Lo svolgimento del tirocinio è regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo uno schema approvato con delibera della Giunta Regionale.</p> <p>Alla convenzione, che stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, è allegato il progetto formativo.</p>
Modalità di applicazione
<ol style="list-style-type: none">1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;4) L'impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;5) L'impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;

<p>6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante: per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di un tirocinio; per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.</p> <p>Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.</p>
<p>Tutor</p> <p>Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattico – organizzative che ha altresì la funzione di raccordo tra l'ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l'attività di tirocinio (ed è responsabile dell'applicazione della convenzione).</p> <p>L'azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dalla convenzione.</p>
<p>Durata</p> <p>La durata del tirocinio deve essere diversificata a seconda delle mansioni svolte e del relativo progetto formativo e comunque non deve superare i sei mesi (non inferiore ad un mese per i profili più elementari) fatto salvo un periodo formativo fino a dodici mesi per i profili più elevati. Tale durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99.</p>
<p>Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione</p> <p>Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.</p> <p>I soggetti promotori hanno l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, unitamente alla convenzione e al progetto formativo, al Centro per l'impiego e di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Trattamento economico</p> <p>La convenzione può prevedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese da parte del soggetto ospitante di € 400,00 mensili.</p> <p>Qualora il destinatario del tirocinio sia un inoccupato o disoccupato nella fascia di età 18 – 30 anni e la convenzione preveda la borsa di studio di € 400,00 mensili, il soggetto ospitante potrà accedere ad un contributo regionale pari alla metà dell'importo (€ 200,00 mensili) secondo le modalità che saranno stabilite con apposito atto.</p> <p>Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l'importo della borsa è a carico della Regione Toscana.</p>
<p>Crediti formativi</p>

Le competenze acquisite nello svolgimento del tirocinio sono registrate nel libretto formativo.
Monitoraggio E' previsto un monitoraggio delle attività svolte durante il tirocinio e degli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.
Incentivi La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. Il soggetto ospitante che assume con contratto a tempo indeterminato il tirocinante tra i 18 e i 30 anni potrà accedere ad un contributo per l'assunzione (pari a 8mila euro). Tale contributo sarà elevato a 10mila euro per l'assunzione di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99.

All. B**SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
ATTIVATI IN REGIONE TOSCANA****TRA**

Il/La..... (soggetto promotore) con sede in,
 codice fiscaled'ora in poi denominato «soggetto promotore»,
 rappresentato/a da nato a
 il

E

Il/La..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in,
 codice fiscale
 d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a da
 nato a il

PREMESSO

- che il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un'azienda allo scopo sia di permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum sia di favorire una possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante;

- che la Regione Toscana al fine di valorizzare le esperienze di tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n... del....., la "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana" per disciplinare e realizzare i tirocini attivati nella Regione Toscana a favore di giovani inoccupati o disoccupati nonché soggetti svantaggiati o disabili;

- che la presente convenzione è attuazione della "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana";

- dato atto che l'impresa ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del presente tirocinio, e che non ha effettuato licenziamenti nei precedenti 24 mesi dalla data del presente tirocinio, fatta salva la giusta causa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi della D.G.R. n.....del....
 la(riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna
 ad accogliere presso le sue strutture n.soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su
 proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore).

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. 1).

Art. 2 - Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è consapevole:

1. di essere tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicuratrici operanti nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo;
2. di avere l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio e di effettuare le altre comunicazioni previste dalla vigente normativa.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
 - c) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
 - b) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.
 - c) Il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.
 - d) Il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 - e) Non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo allegato.
 - f) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'azienda ospitante: per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di un tirocinio; per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 4 - Trattamento economico (Articolo da inserire qualora il soggetto ospitante corrisponda al tirocinante una borsa di studio a titolo di rimborso spese)

Art. 4 - Trattamento economico (Articolo da inserire qualora il soggetto ospitante corrisponda al tirocinante una borsa di studio a titolo di rimborso spese)

1. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante una borsa di studio a titolo di rimborso spese forfetarie di euro 400,00 mensili.

Art. 5 - Tutor

1. Il soggetto promotore nomina in qualità di tutor responsabile delle attività didattico – organizzative, che ha altresì la funzione di raccordo tra l'ente di appartenenza e i soggetti ove si svolge l'attività di tirocinio, il/la sig.
2. Il soggetto ospitante per ogni tirocinante nomina in qualità di tutor, responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, il/la sig.

Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto formativo e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 - c) rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale.
3. Il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

Art. 7 - Relazione finale e libretto formativo

1. Al termine dell'attività (completamento o interruzione) di formazione e di orientamento il soggetto ospitante predisponde una relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante e la trasmette al Centro per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo.
2. La relazione deve essere siglata dal soggetto promotore e consegnata al tirocinante.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 9 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

Allegato “C”

(su carta intestata del soggetto promotore)

SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(rif. Convenzione n.Stipulata in data)

Nominativo del
tirocinante
nato ail
residente in
cod. fiscale.....

Attuale condizione (barrare la casella)
 ° Disoccupato/in mobilità ☐
 ° Inoccupato ☐
 (barrare se trattasi di soggetto appartenente alle categorie previste dalla L. 68/99) si no

Azienda ospitante
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
.....
.....
Tempi di accesso ai locali aziendali
.....
.....
Periodo di tirocinio n. mesi dalal.....
Orario: dalle orealle

Tutor (indicato dal soggetto promotore)
Tutor aziendale

Polizze assicurative <ul style="list-style-type: none"> • Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. • Responsabilità civile posizione n. compagnia
--

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....

Borsa di studio e altre facilitazioni previste

.....

Obblighi del tirocinante

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza si luoghi di lavoro.

....., (data).....

firma per presa visione ed
 accettazione del tirocinante.....

firma per il soggetto promotore.....

firma per l'azienda.....

